

ALLEGATO B
MISURA B

Titolo	MISURA B: Criteri per l'attuazione della misura per l'erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento.
Finalità	L'intervento è finalizzato a sostenere il percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento dei soggetti sovraindebitati in possesso di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), al fine di facilitare l'esdebitazione e contribuire così alla prevenzione della vera e propria insolvenza e il conseguente rischio di ricorso a pratiche illegali come l'usura.
Soggetti beneficiari	Soggetti sovraindebitati in possesso di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), che hanno la residenza ovvero la sede legale ed operativa nel territorio regionale.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a Euro 552.000,00.
Fonte di finanziamento	Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime sul capitolo di spesa 168759 del bilancio gestionale finanziario 2025-2027.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto di importo pari ad Euro 4.000,00 da mettere a disposizione della procedura e da inserirsi tra le voci dell'attivo contenute nel ricorso e da erogarsi a seguito della sentenza di omologa o della sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata.
Regime di aiuto	Gli aiuti alle micro e piccole imprese sono concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Qualora la concessione del beneficio previsto comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, lo stesso potrà essere concesso in quota parte fino al raggiungimento del massimale stesso.
Tipologia della procedura	La misura contribuisce all'esdebitazione in presenza di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata. Gli OCC, (Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento - art. 2 lett. t) del Codice) iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia con sede legale e operativa in Piemonte, possono presentare per ciascun soggetto in stato di sovraindebitamento una sola domanda di contributo. Sono ammissibili domande di contributo riferite a procedure con incarico conferito all'OCC a partire dal 1° gennaio 2026.

	L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una <u>procedura "a sportello"</u> secondo l'ordine cronologico di invio delle richieste e fino ad esaurimento delle risorse.
Istruttoria e valutazione	La domanda viene presentata dall'OCC a Finpiemonte. La domanda dovrà contenere: - la copia del conferimento di incarico all'OCC comprensivo del preventivo di massima per l'attività, sottoscritta dal soggetto sovraindebitato; - la dichiarazione rilasciata dall'OCC che depositerà, a seconda dei casi, la proposta o il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata in Tribunale entro il tempo massimo di 20 giorni dalla data della comunicazione all'OCC della dichiarazione di impegno di Finpiemonte all'erogazione del contributo; - la richiesta di prenotazione della somma di Euro 4.000,00 da inserire nell'attivo della proposta o nell'attivo indicato nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata; - l'impegno a documentare a Finpiemonte l'avvenuto deposito della proposta o del ricorso in Tribunale e, l'avvenuta sentenza di omologazione o di apertura della liquidazione controllata; - l'impegno a comunicare la mancata omologazione della proposta o il rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata da parte del Tribunale ovvero la rinuncia del soggetto sovraindebitato o di qualsiasi altro evento che impedisca il deposito della proposta o del ricorso. Finpiemonte ricevuta l'istanza con la documentazione completa a corredo, valutato il possesso dei requisiti del soggetto beneficiario, anche con riferimento ai requisiti per il rispetto del De minimis per le imprese, e verificata la disponibilità delle risorse, rilascia la dichiarazione di impegno all'erogazione del contributo ad avvenuta sentenza di omologazione della proposta o all'adozione della sentenza di apertura della liquidazione controllata sul conto corrente della procedura intestato al soggetto sovraindebitato. Entro 15 giorni dall'avvenuta sentenza di omologazione della proposta o dall'adozione della sentenza di apertura della liquidazione controllata e a seguito della pubblicazione dell'atto del Tribunale su Amministrazione Trasparente, l'OCC trasmette a Finpiemonte la relativa documentazione nonché la richiesta di erogazione del contributo. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata da Finpiemonte ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - sentenza di omologa del giudice o di apertura della liquidazione controllata - ricorso, relazione particolareggiata e memorie integrative che incidano sul ricorso nel quale deve essere esplicitamente inserita la somma di euro 4.000,00 nell'attivo; - sentenza di omologa o di apertura della liquidazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi (ivi compresi i requisiti per il rispetto del De Minimis per le imprese); - rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della richiesta; - presenza e correttezza della documentazione prodotta. Al termine dell'istruttoria Finpiemonte procederà all'approvazione del provvedimento di assegnazione e liquidazione del contributo.
Termini	Il termine di conclusione del procedimento per ciascuna pratica sarà di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di prenotazione presentata a

	Finpiemonte dall'OCC. Il termine di conclusione del procedimento di erogazione del contributo sarà di 30 giorni per ciascuna pratica a decorrere dalla data di ricezione della domanda di erogazione presentata a Finpiemonte dall'OCC.
Soggetto Gestore	Il soggetto erogatore della misura è Finpiemonte che è tenuta a: - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Piemonte; - effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 artt. 8 e s.s.; - realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente Allegato B, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo è erogato ai beneficiari da Finpiemonte in esito alla verifica positiva della documentazione trasmessa con la richiesta di contributo.